

Credito scolastico e formativo

Il credito scolastico, introdotto dalla legge n.425/97 e modificato con il Dlgs n. 62 del 13 aprile 2017, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è il riconoscimento che la scuola attribuisce all'alunno in merito all'andamento generale degli ultimi tre anni.

Viene assegnato in base alla media dei voti conseguita al termine di ciascun anno scolastico relativamente alle classi del secondo biennio (III, IV) e del quinto anno. I punti di credito assegnabili, desunti dalla tabella A allegata al Dlgs n.62/2017. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	III Anno	IV Anno	V Anno
$M < 6$	-	-	7-
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Fase transitoria

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI

Gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, *computer based*, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda (art. 19, Dlgs 62/2017)

Criteri di attribuzione del credito scolastico

Per tutte le fasce di livello e per tutte le classi del triennio l'attribuzione del punteggio più alto, compreso nella banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti di tutte le discipline, tranne per gli alunni con giudizio sospeso, avverrà se lo studente ha ottenuto esiti positivi nelle attività di alternanza scuola – lavoro e in presenza di almeno **due** dei seguenti parametri:

- **Frequenza:** sarà attribuito il punteggio aggiuntivo a quanti avranno frequentato regolarmente le lezioni senza superare i 30 giorni di assenza nell'arco dell'anno scolastico.
- **Partecipazione** propositiva ad attività integrative interne ed esterne con almeno 20 presenze registrate (credito formativo).
- **Media dei voti:** la parte decimale della media dovrà essere superiore a 0,5. Per gli studenti che hanno conseguito una valutazione superiore a “buono” (otto/10) in religione o attività alternative, la parte decimale della media dovrà essere **superiore o uguale** a 0,5.